

N. atto SEGRES / 134		del 13/03/2020
Codice ident	ificativo <i>1941030</i>	
PROPONEN	TE <i>SEGRETERIA</i>	1 SINDACO
	COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEI PUNTI DI ACCESSO AL LITORALE	
0.000		
OGGETTO		

Il Sindaco	Michele Conti

ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 TUEL

OGGETTO: COVID-19 – MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE – CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEI PUNTI DI ACCESSO AL LITORALE

II SINDACO

VISTI

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;

l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ess.mm.ii.;

il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

il DPCM 1 marzo 2020;

il DPCM 4 marzo 2020:

il DPCM 8 marzo 2020;

il DPCM 9 marzo 2020;

il DPCM 11 marzo 2020:

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

il Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

RILEVATA la necessità, in conformità con la decretazione d'urgenza in vigore e sopra richiamata, di adottare tutte le misure a salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", in particolare quelle finalizzate a limitare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e le occasioni di assembramento tra le persone;

RILEVATO come, nel trascorso fine settimana, si sia registrata la presenza, nonostante le limitazioni nazionali in atto, di numerose persone a passeggio sul litorale delle frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone;

VALUTATO come, nell'ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, il predetto litorale della frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, possa continuare a costituire occasione per l'afflusso di persone e di veicoli, così da determinarsi potenziali situazioni di aggregazione e, conseguentemente, una situazione di pericolo per la salute dei presenti;

RILEVATO come le norme attualmente in vigore e l'evidenza scientifica generali rilevino la necessità della permanenza domiciliare delle persone quale metodo di contrasto alla diffusione del "COVID -19";

RITENUTO pertanto di vietare la circolazione dei veicoli verso le località costiere, mediante l'interdizione alle vie di accesso con personale di polizia stradale;

SENTITA la Questura di Pisa circa i fenomeni di assembramento sopra richiamati;

SENTITO il Prefetto di Pisa;

allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale e fatte salve ulteriori misure

ORDINA

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle 20.00 della domenica, ad iniziare da **sabato 14 marzo 2020** e fino a diversa disposizione, è vietata la circolazione dei veicoli nelle seguenti strade:

Viale G. D'Annunzio, dalla rotatoria di via Deodato Orlandi fino a Marina di Pisa;

Via Vecchia di Marina, da via Livornese fino a via di Torretta;

Via di Mezzapiaggia, da via Livornese fino a via A. Valente;

Viale del Tirreno, dal ponte sullo Scolmatore (inizio confine comunale per chi proviene da direzione Livorno).

Al divieto fanno eccezioni i residenti nelle frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone, nonché domiciliati nelle suddette frazioni e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 9 marzo 2020.

AVVERTE

I suddetti provvedimenti hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con DPCM 9 marzo 2020.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (pmr € 100,00) secondo i principi ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.

Rimane impregiudicata la denuncia all'A.G. per la violazione dell'art. 650 Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa e che sia comunicata:

al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine

al Questore di Pisa;

alla Polizia Municipale del Comune di Pisa;

alla Direzione Protezione Civile di Pisa;

allo Sportello Unico per le Attività Produttive;

alla Azienda USL Toscana Nord Ovest;

alla Azienda Ospedaliera Pisa;

alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;

ai mass-media locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

La Polizia Municipale e gli altri Organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza e di sanzionarne i trasgressori.

RENDE NOTO CHE:

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia Municipale, Dott. Michele Stefanelli;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO Michele Conti

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.